


Laboratorio "Fare impresa in Europa"



Il Giornata Formativa 5 Novembre 2021

Il Giornata: Le imprese nell'Unione Europea

- ✓ Cos'è un'impresa? Identificare una PMI, le imprese autonome, associate e collegate;
- ✓ La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003;
- ✓ L'acquisizione delle informazioni e dei dati di Imprese con sede in Italia ed in Europa: camera di commercio industria artigianato e agricoltura, il Registro imprese, Gruppo Europeo di Interesse Economico ed il [network European Business Register](#)


- ✓ Cos'è un'impresa? Identificare una PMI, le imprese autonome, associate e collegate;
- ✓ La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003;
- ✓ L'acquisizione delle informazioni e dei dati di Imprese con sede in Italia ed in Europa: camera di commercio industria artigianato e agricoltura, il Registro imprese, Gruppo Europeo di Interesse Economico ed il network European Business Register

Impresa

L'impresa è un'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.


L'impresa è un'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.


La società è il soggetto giuridico esercente attività di impresa



L'azienda è il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di impresa (art. 2555 C.C.)

Forme di esercizio dell'attività d'impresa





L'imprenditore art. 2082, Cod. Civ

“È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi




L'imprenditore art. 2082, Cod. Civ

Remunerazione del rischio sottoforma di profitto: diritto di appropriarsi del differenziale positivo tra proventi conseguiti e costi sostenuti

Rischio economico: sopportazione di tutti gli oneri inerenti alla conduzione dell'impresa, in particolare che i proventi conseguiti dalla vendita dei beni/servizi prodotti possano non coprire i costi sostenuti per acquisire i fattori produttivi



Iniziativa imprenditoriale:
potere decisionale in merito alla organizzazione dell'attività ed alle scelte produttive



Attività

serie di atti coordinati, finalizzati ad uno scopo (creazione di nuova ricchezza mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi)

- in linea di principio, non si ha impresa se manca una pluralità di atti correlati (non è impresa il “singolo affare”)

- non si ha impresa in presenza di attività di mero godimento (ad es. amministrazione di un patrimonio)

Organizzazione

Requisito insito nel concetto stesso di impresa, connesso alla combinazione di diversi fattori produttivi:

- Non presuppone necessariamente l'utilizzazione di prestazioni lavorative altrui
- Non può coincidere con quello di mera auto-organizzazione, cioè di organizzazione del solo lavoro personale del soggetto che agisce; è richiesto un minimo di "etero-organizzazione" quale elemento distintivo dal lavoro autonomo

Professionalità


Presuppone che l'imprenditore svolga l'attività produttiva in modo tale da realizzare, in concreto, una concatenazione, non sporadica, di atti diretti ad un fine prestabilito:

- carattere abituale, stabile, duraturo, sistematico
- non episodica né occasionale
- non necessariamente permanente e senza interruzione (impresa stagionale)

Economicità

Per aversi impresa è essenziale che sussista la “obiettiva economicità” della sua gestione, cioè la capacità, almeno in linea di principio, di ricavare dall’attività svolta quanto occorre per coprire con i ricavi i costi di produzione.

Non presuppone necessariamente lo scopo di lucro (secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalente)



Impresa commerciale art. 2195 c.c.

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti

Impresa commerciale art. 2195 c.c.

- Attività industriali: attività produttive di beni o servizi che richiedono un procedimento di combinazione e trasformazione di fattori produttivi (imprese manifatturiere che trasformano le materie prime in prodotti finiti destinati alla vendita; imprese estrattive, imprese di servizi,)
- Attività intermedie nella circolazione dei beni: attività dirette alla distribuzione dei beni sul mercato (attività di commercio nel senso proprio del linguaggio quotidiano)
- Attività ausiliarie: attività che (almeno in astratto) rivestono carattere di ausiliarità e di strumentalità rispetto alle altre imprese commerciali precedentemente elencate.

Alcuni degli esempi più comuni di “imprese ausiliarie”:


- mediatori e commissionari
- procacciatori di affari
- agenti e rappresentanti di commercio
- broker assicurativi

Impresa Agricola art. 2135 c.c.

- coltivazione del fondo
- selvicoltura
- allevamento di animali
- attività connesse

Impresa Agricola art. 2135 c.c.

- coltivazione del fondo
- selvicoltura
- allevamento di animali
- attività connesse



- di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti prevalentemente propri
- di fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente dell'azienda agricola, comprese le attività di valorizzazione del territorio ovvero di ricezione ed ospitalità (“agriturismo”)

Impresa individuale


È in assoluto la più semplice tra le possibili forme giuridiche (ed organizzative) di impresa; in tal caso:

- l'imprenditore, che si identifica con una singola persona fisica, è l'unico promotore e l'unico responsabile dell'attività produttiva;
- in capo all'imprenditore ricade la responsabilità illimitata, in senso giuridico, per la totalità delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa, in base al principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 Cod. Civ. secondo cui "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri"

Impresa individuale

È in assoluto la più semplice tra le possibili forme giuridiche (ed organizzative) di impresa; in tal caso:

- l'imprenditore, che si identifica con una singola persona fisica, è l'unico promotore e l'unico responsabile dell'attività produttiva;
- in capo all'imprenditore ricade la responsabilità illimitata, in senso giuridico, per la totalità delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa, in base al principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 Cod. Civ. secondo cui "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri"



- Non è previsto un capitale minimo
- La responsabilità è illimitata

Impresa individuale

Come si procede per l'avvio?

- alla richiesta di attribuzione del numero di partita IVA presso l'Agenzia delle Entrate
- alla iscrizione presso il Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA territorialmente competente, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività (sezione ordinaria o speciale in base alla natura dell'attività e alle dimensioni dell'impresa)
- alla contestuale iscrizione presso gli istituti previdenziali ed assicurativi competenti (tipicamente INPS ed INAIL)
- a richiedere la concessione di eventuali licenze, o ad effettuare eventuali comunicazioni, quando previste per legge in base alla natura dell'attività da esercitare (es: al Comune, all'ASL, ecc.)

Impresa collettiva

Come si procede per l'avvio?

- Scegliere il tipo di attività (anche sulla base degli ateco)
- Costituzione davanti ad un notaio (scelta del capitale minimo, dei soci e della forma societaria)
- Iscrizione al Registro delle imprese gestito dalle Camere di commercio con «comunica» per adempiere insieme agli obblighi:
 - Registro delle imprese (per i fini costitutivi)
 - Agenzia delle Entrate (per i fini fiscali)
 - Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (per i fini assicurativi)
 - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (per i fini previdenziali)
 - completare gli obblighi verso lo Sportello Unico per le Attività Produttive con la Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA)

Impresa collettiva

- Il contenuto della domanda e la documentazione da allegare per la procedura di iscrizione dipendono dalla natura giuridica prescelta e dalle attività che l'imprenditore si prefigge di svolgere. La documentazione deve essere contestualmente allegata alla domanda di iscrizione al Registro delle imprese; nel caso di forma societaria il principale documento necessario è l'atto costitutivo redatto da un notaio.
- La procedura di iscrizione si conclude per legge entro cinque giorni dal ricevimento della domanda. Se la domanda è imperfetta, le eventuali lacune e/o imprecisioni potranno essere sanate nei termini comunicati dall'ufficio.

Attività = ATECO

L'Istat rende disponibili gli strumenti per individuare il codice Ateco di un'attività economica. Il codice ottenuto non ha valore legale ma semplicemente statistico; può essere utilizzato nelle operazioni di denuncia o di registrazione della propria attività.

A partire dal 1° gennaio 2008 l'Istat ha adottato la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, che costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).

Attività = ATECO

Il 19 ottobre 2020 – In adempimento all'articolo 224 della legge n. 77 del 17/07/2020, l'Istat modifica la struttura e le note esplicative della Sezione A (Agricoltura, Silvicultura e Pesca) della classificazione Ateco 2007 (in vigore dal 1° gennaio 2008).

La nuova versione sostituisce la precedente ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021. Per approfondimenti è possibile consultare la nota esplicativa [nella pagina dedicata](#).

Attività = ATECO

Perché è importante?



XENTRA
GIOVANI



ICARO CENTRO STUDI
RICERCA E FORMAZIONE

Offre all'impresa e ai professionisti un quadro d'insieme degli adempimenti amministrativi necessari per svolgere legittimamente l'attività di impresa.

Con ATECO è possibile:

ricercare i codici ATECO per l'attività che l'impresa intende svolgere;
conoscere le norme che regolano e disciplinano la propria attività, a livello nazionale e regionale;
conoscere i requisiti richiesti e gli adempimenti necessari per avviarla;
approfondire la raccolta delle informazioni e della modulistica, con il collegamento diretto allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) di riferimento.
Attraverso i codici ATECO 2007, è possibile definire e classificare la propria attività per:
denunciarla correttamente e pubblicarla in modo esatto e puntuale attraverso la visura camerale;
aggiornarla in modo standardizzato ai fini fiscali, contributivi e statistici.

Attività = ATECO

A cosa serve?



XENTRA
GIOVANI



ICARO CENTRO STUDI
RICERCA E FORMAZIONE

Il codice ATECO è necessario per l'apertura di una nuova partita IVA. In questo caso, infatti, occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate la tipologia dell'attività che si intende svolgere sulla base della classificazione ATECO 2007, comunicazione necessaria affinché ciascuna attività sia classificata in modo standardizzato ai fini fiscali, contributivi e statistici. Contemporaneamente, sempre in relazione all'attività economica di riferimento e al suo codice ATECO, l'impresa DEVE denunciare l'Inizio attività al Registro Imprese/REA che DEVE essere congruente..

Ogni eventuale variazione dell'attività economica successiva DEVE essere comunicata al fisco, insieme ad un nuovo codice ATECO

Attività = ATECO Com'è fatto?

Il codice ATECO è una combinazione alfanumerica nella quale le lettere individuano il macrosettore economico mentre i numeri (da 2 fino a sei 6) rappresentano, in modo dettagliato, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi.

Le varie attività economiche sono raggruppate, dal generale al particolare, in questo modo:

- 1.sezioni (1 lettera)
- 2.divisioni (numero a 2 cifre)
- 3.gruppi (numero a 3 cifre)
- 4.classi (numero a 4 cifre)
- 5.categorie (numero a 5 cifre)
- 6.sottocategorie (numero a 6 cifre)

La struttura di classificazione è ad “albero” e parte dal livello 1, più aggregato e distinto in 21 sezioni, fino a giungere al livello massimo di dettaglio, livello 6, comprendente 1226 sottocategorie.

La scelta è guidata per approssimazioni successive: partendo dalle sezioni, si arriva a classificarsi nella specifica sottocategoria che meglio descrive la propria attività.

La classificazione è standardizzata a livello europeo fino alla quarta cifra, mentre le categorie e le sottocategorie (rispettivamente livello 5 e 6) possono differire tra i singoli paesi, per meglio cogliere le specificità nazionali.

Le società

In base all'art. 2247, Cod. Civ., “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili”

Dal punto di vista giuridico, per “società” si intendono quindi allo stesso tempo:

- il contratto stipulato dai soci per l'esercizio di una attività produttiva;
- l'organizzazione di persone e mezzi (materiali, immateriali e finanziari) costituita dai soci allo scopo di attuare tale contratto




Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



Le società: elementi costitutivi della società

- a) pluralità dei soci; tuttavia, nel contesto delle società di capitali sono ammesse società unipersonali (a responsabilità limitata)
- b) conferimento di beni (in denaro o in natura, materiali o immateriali) o servizi, da utilizzare per l'attività comune
- c) esercizio di una attività economica (non sono ammissibili società di mero godimento)
- d) scopo di lucro, in termini sia oggettivi (conseguimento di utili) che soggettivi (suddivisione tra i soci degli utili conseguiti)

Nella maggioranza dei casi, le società sono lo strumento per l'esercizio in forma collettiva di una attività di impresa



Differenze tra società di persone e società di capitali

Le società di persone: non hanno “persona giuridica” il che significa che per lo stato non sono soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. La conseguenza è che questi rispondono a terzi in modo illimitato e solidale (con l’eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.).

Avere una responsabilità illimitata vuol dire che un socio, se la società non è in grado di pagare i propri debiti verso i creditori, risponde con tutto il proprio patrimonio personale; mentre se parliamo di responsabilità solidale vuol dire che un socio risponde anche dei debiti contratti dagli altri soci, in nome della società, se quindi i beni personali di un socio non sono sufficienti, la sua quota di debito deve essere saldata da tutti gli altri soci.

Le società di capitali: hanno “persona giuridica”: per lo Stato, rappresentano dei soggetti giuridici distinti dalle persone dei soci. Di conseguenza questa è rappresentata dalla società stessa, e non il singolo socio, che detiene diritti e obblighi derivanti dallo svolgimento dell’attività. Pertanto, risulta essere la società, e non i soci, a rispondere nei confronti di terzi.

Differenze tra società di persone e società di capitali

Un'altra importante differenza possiamo trovarla in fase di costituzione della società. Infatti, per la costituzione della società di persone non è obbligatorio versare alcun capitale minimo e di conseguenza è possibile costituire la società anche senza soldi. Per questo motivo, i soci diventano responsabili illimitatamente e garanti nei confronti dei creditori.

La costituzione di una società di capitali, invece, comporta l'obbligo del versamento del capitale minimo che può essere di:

10mila Euro se una S.r.l.;

1 Euro se si tratta di Srls.

Quindi, la principale differenza tra i due tipi di società sta nel fatto che:

le società di persone sono organizzate più che altro con la forza lavoro derivante da soci e dipendenti;

le società di capitali si concentrano prevalentemente sul proprio capitale.

Il maggior rischio delle società di persone è il fallimento. Infatti in casi particolari, si espande ad ogni socio ed al proprio patrimonio che ne comporta all'esproprio dei beni principali, esclusi i beni destinati alla sopravvivenza. In caso di fallimento, assieme alla società falliscono personalmente tutti i soci con responsabilità illimitata e solidale.

Società di persone: SAS

Una società in accomandita semplice in sigla S.a.s. nel diritto italiano, è una società di persone che può esercitare sia attività commerciale sia attività non commerciale e che si caratterizza per la presenza di due categorie distinte di soci: il socio accomandatario e il socio accomandante.

L'atto costitutivo della società deve indicare espressamente i soci accomandatari e i soci accomandanti. Un eventuale creditore potrà rivalersi sul capitale della società (come per le società a responsabilità limitata) ed in parte sul patrimonio personale degli accomandatari.

Sono soggette nell'esercizio ad avere una partita IVA, un'iscrizione alla camera di commercio per le attività soggette ed un registro societario.

Non possiedono personalità giuridica e di conseguenza hanno un'autonomia patrimoniale imperfetta.

Società di persone: SNC

Ha normalmente ad oggetto l'esercizio delle attività commerciali di dimensioni medio-piccole, è tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese, alla tenuta delle scritture contabili e può essere sottoposta a procedura di fallimento.

la possibilità di esercitare attività commerciale, a differenze delle società semplici.

inefficacia nei confronti di terzi del patto che limita la responsabilità: il patto di limitazione della responsabilità non è mai efficace verso i terzi, ma vale tra i soci;

il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore (art. 2305 c.c.);

nella s.n.c. ci sono alcune norme che tutelano il patrimonio della società mentre nella s.s. non è prevista una tutela dell'integrità del patrimonio sociale;

nella s.n.c. la legge dispone quali elementi essenziali devono essere presenti nel contratto;

Società di capitali: SRL

È un tipo di società di capitali che, come tale, è dotata di personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali solamente nei limiti delle quote versate da ciascun socio.

Il capitale sociale minimo ammonta a 10.000 euro o ad almeno 1 euro per le SRLS

È necessaria la redazione di un atto costitutivo per atto pubblico il quale contiene alcune indicazioni fondamentali sulla società (es. ammontare del capitale sociale, denominazione, oggetto sociale) e lo statuto sulle regole sociali (es. rappresentanza, funzionamento, amministrazione)

Per aprire una SRL bisogna:

Scrivere uno statuto e un atto costitutivo e recarsi presso il Notaio per la firma

Versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro più l'intero sovrapprezzo direttamente presso l'amministrazione della società.

Iscrizione entro 10 giorni al registro delle imprese a cura del notaio.

Società di capitali: SRL - Amministrazione

L'amministrazione della società è affidata a uno o più amministratori nominati con decisione dei soci

In caso di più amministratori essi costituiscono il consiglio di amministrazione, che delibera collegialmente

Organo di controllo:

1. totale dell'attivo risultante dallo stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 euro;
3. dipendenti occupati mediamente nell'esercizio: 20 unità.

Secondo la regola di «innseco»

Società di capitali: SPA

La società per azioni (sigla italiana S.p.A., inglese Ltd. e Inc., spagnola e portoghese SA, tedesca AG e olandese N.V.) è una società di capitali (cioè una forma giuridica assunta da un'impresa) dotata di personalità giuridica e una autonomia patrimoniale perfetta, nella quale le partecipazioni dei soci sono rappresentate da titoli trasferibili, le cosiddette azioni suddivise in più tipi, e nella quale la gestione è delegata a un organo di gestione come ad esempio un consiglio di amministrazione (CDA).

Il minimo del capitale richiesto per la costituzione è 50,000€

Caratteristiche principali

1. la personalità giuridica
2. la responsabilità limitata
3. il capitale sociale
4. la gestione delegata a un consiglio di amministrazione centralizzato
5. il possesso in capo ai soci

La società europea (abbreviata SE), nota anche come Societas Europaea, è una forma di società che può essere costituita sul territorio dell'Unione europea, e che funziona sulla base di un regime di costituzione e di gestione unico, anziché sottoposto a normative statali differenti.

Le società europee sono regolate dal [regolamento europeo numero 2157 dell'8 ottobre 2001.](#)

Società Europea: Caratteristiche

La sede della società europea deve essere situata all'interno dell'Unione europea, nello stesso Stato membro dell'amministrazione centrale. Uno Stato membro può inoltre imporre alle società europee registrate nel suo territorio l'obbligo di far coincidere l'ubicazione dell'amministrazione centrale con quella della sede sociale.

La società europea funziona attraverso i propri organi. I soci possono scegliere tra due modelli di organizzazione, uno più semplice e uno più complesso: il primo, con due soli organi: assemblea dei soci e organo di amministrazione (modello monistico); il secondo, con tre organi: assemblea dei soci, organo di direzione, organo di controllo (modello dualistico).

Lo statuto della società europea è stato adottato con regolamento, direttamente applicabile come tale negli Stati membri dell'UE sin dal momento della sua entrata in vigore. È stata inoltre recepita la direttiva che ha completato lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (dir. 86/2001/CE, recepita dal D.Lgs. n. 188/2005).

Il capitale è diviso in azioni e il capitale sociale non può essere inferiore a 120.000 euro, può essere superiore nel caso in cui la società svolga determinate attività previste.

La società europea acquista personalità giuridica con l'iscrizione nei registri delle imprese dello Stato in cui è stata costituita con la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in virtù di pubblicità informativa.

Per gli atti eseguiti in nome della società europea prima della sua iscrizione sono responsabili solidalmente e illimitatamente coloro che li hanno compiuti, salvo convenzione contraria.

La sede sociale deve essere costituita in uno dei paesi membri della Unione Europea.

- ✓ Cos'è un'impresa? Identificare una PMI, le imprese autonome, associate e collegate;
- ✓ La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003;
- ✓ L'acquisizione delle informazioni e dei dati di Imprese con sede in Italia ed in Europa: camera di commercio industria artigianato e agricoltura, il Registro imprese, Gruppo Europeo di Interesse Economico ed il network European Business Register

Guida dell'utente alla definizione di PMI


- ✓ Cos'è un'impresa? Identificare una PMI, le imprese autonome, associate e collegate;
- ✓ La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003;
- ✓ L'acquisizione delle informazioni e dei dati di Imprese con sede in Italia ed in Europa: camera di commercio industria artigianato e agricoltura, il Registro imprese, Gruppo Europeo di Interesse Economico ed il network European Business Register

Trasferimento sede legale in altro stato dell'Unione Europea

IL DIRITTO DI STABILIMENTO NEL DIRITTO COMUNITARIO: IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE IN ALTRO STATO DELL'UNIONE EUROPEA È DISCIPLINATO NEL CAPO 2 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DALL' ART. 49 AL 62 NON SOLO A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE AVENTI LA CITTADINANZA DI UNO DEGLI STATI MEMBRI, MA, IN PRESENZA DI DETERMINATI REQUISITI, ANCHE A FAVORE DELLE PERSONE GIURIDICHE.

Trasferimento sede legale in altro stato dell'Unione Europea

IL DIRITTO DI STABILIMENTO NEL DIRITTO COMUNITARIO: IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE IN ALTRO STATO DELL'UNIONE EUROPEA È DISCIPLINATO NEL CAPO 2 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DALL' ART. 49 AL 62 NON SOLO A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE AVENTI LA CITTADINANZA DI UNO DEGLI STATI MEMBRI, MA, IN PRESENZA DI DETERMINATI REQUISITI, ANCHE A FAVORE DELLE PERSONE GIURIDICHE.



Trasferimento sede legale in altro stato dell'Unione Europea

Le società, per usufruire della libertà di stabilimento, devono avere entrambi i seguenti requisiti:

- essere state “costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro”
- avere “la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro dell’attività principale all’interno della Comunità”

Trasferimento sede legale in altro stato dell'Unione Europea

La libertà di stabilimento delle persone giuridiche può essere esercitata secondo due diverse modalità:

- A. trasferendo la sede sociale in uno Stato differente da quello di origine;




LIBERTÀ DI STABILIMENTO “PRIMARIO”

Trasferimento sede legale in altro stato dell'Unione Europea

La libertà di stabilimento delle persone giuridiche può essere esercitata secondo due diverse modalità:

- A. trasferendo la sede sociale in uno Stato differente da quello di origine;

- B. aprendo in uno Stato differente da quello di origine agenzie, succursali e filiali ovvero qualsiasi altra struttura preposta all'esercizio organizzato e non occasionale dell'attività economica.



LIBERTÀ DI STABILIMENTO "PRIMARIO"

LIBERTÀ DI STABILIMENTO "SECONDARIO"

La legge regolatrice delle società



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



XENTRA
GIOVANI



ICARO CENTRO STUDI
RICERCA E FORMAZIONE



La legge regolatrice delle società

La normativa comunitaria quindi riconosce alle società il diritto di stabilimento e individua quelle che possono beneficiarne, ma non risolve completamente la questione riguardante i trasferimenti di sede in altro Stato perché non individua l'ordinamento giuridico che dovrebbe disciplinare la legge regolatrice delle società che si trasferiscono, né fornisce agli Stati membri gli elementi utili per individuarla, se quella del paese di origine o quella del paese ospitante, ma demanda la questione alle diverse legislazioni statali.



La legge regolatrice delle società

La normativa comunitaria quindi riconosce alle società il diritto di stabilimento e individua quelle che possono beneficiarne, ma non risolve completamente la questione riguardante i trasferimenti di sede in altro Stato perché non individua l'ordinamento giuridico che dovrebbe disciplinare la legge regolatrice delle società che si trasferiscono, né fornisce agli Stati membri gli elementi utili per individuarla, se quella del paese di origine o quella del paese ospitante, ma **demanda la questione alle diverse legislazioni statali.**

L'esercizio del diritto di stabilimento delle società commerciali è strettamente connesso, non solo all'individuazione della legge regolatrice delle società che si trasferiscono, ma anche al c.d. reciproco o mutuo riconoscimento



Il mutuo riconoscimento delle società

Affinché una società regolarmente costituita nello stato di origine, possa liberamente esercitare il diritto di stabilimento, è necessario che sia riconosciuta anche dalle autorità dello Stato di destinazione. In assenza di tale riconoscimento, la società migrante non potrebbe godere nello stato ospite della personalità giuridica.



Al fine di garantire tale reciproco riconoscimento il Trattato CE, all'articolo 293, ha previsto che gli stati membri avviino tra loro negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini, il reciproco riconoscimento delle società

Il mutuo riconoscimento delle società

Affinché una società regolarmente costituita nello stato di origine, possa liberamente esercitare il diritto di stabilimento, è necessario che sia riconosciuta anche dalle autorità dello Stato di destinazione. In assenza di tale riconoscimento, la società migrante non potrebbe godere nello stato ospite della personalità giuridica.



Al fine di garantire tale reciproco riconoscimento il Trattato CE, all'articolo 293, ha previsto che gli stati membri avviino tra loro negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini, il reciproco riconoscimento delle società

Convenzione di Bruxelles del 29
febbraio 1968

Il mutuo riconoscimento delle società

Affinché una società regolarmente costituita nello stato di origine, possa liberamente esercitare il diritto di stabilimento, è necessario che sia riconosciuta anche dalle autorità dello Stato di destinazione. In assenza di tale riconoscimento, la società migrante non potrebbe godere nello stato ospite della personalità giuridica.



Al fine di garantire tale reciproco riconoscimento il Trattato CE, all'articolo 293, ha previsto che gli stati membri avviino tra loro negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini, il reciproco riconoscimento delle società

~~Convenzione di
Bruxelles del 29
febbraio 1968~~

REGOLAMENTO (CE) N.
44/2001 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2000

REGOLAMENTO (CE) N.
n.1215/2012 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Il mutuo riconoscimento delle società

Il Regolamento 1215/2012 si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'autorità giurisdizionale.

Il Regolamento si applica solo se il soggetto è domiciliato in uno Stato membro, in caso contrario la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione:

- dell'articolo 18, paragrafo 1 (azione del consumatore),
- dell'articolo 21, paragrafo 2 (azione contro il datore di lavoro),
- degli articoli 24 e 25 (competenze esclusive e proroghe).

Il mutuo riconoscimento delle società

Il Regolamento 1215/2012 non si applica a:

- materia fiscale,
- materia doganale e amministrativa,
- alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii),
- lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
- i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini;
- la sicurezza sociale;
- l'arbitrato;
- le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa.


Il mutuo riconoscimento delle società

Il Regolamento 1215/2012 non si applica a:

- materia fiscale,
- materia doganale e amministrativa,
- alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii),
- lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
- i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini;
- la sicurezza sociale;
- l'arbitrato;
- le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa.

Teoria dell'incorporazione e teoria della sede effettiva

Le norme di diritto internazionale privato hanno la funzione di determinare la legge da applicare ad una determinata fattispecie concreta sulla base di un criterio da esse indicato, comunemente chiamato “criterio di collegamento”: queste norme individuano, in sostanza, se in ordine ad una specifica fattispecie, nel caso specifico, il trasferimento della sede legale di una società in altro stato, è competente il diritto straniero o il diritto interno.



LA TEORIA DELL'INCORPORAZIONE

LA TEORIA DELLA SEDE EFFETTIVA

LA TEORIA DELL'INCORPORAZIONE

La società che trasferisce la propria sede in altro stato, si applica la legge dello Stato ove è stata costituita la società

L'adozione di siffatto criterio non comporta, in capo alla società che si trasferisce in altro Stato membro, la perdita automatica della qualità di "soggetto giuridico" e della personalità giuridica, perché lo Stato di destinazione riconosce il soggetto estero validamente costituito ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza. La società che si trasferisce è quindi accolta nell'ordinamento dello Stato di destinazione continuando a vivere e a funzionare secondo le regole del luogo in cui si è perfezionato il procedimento costitutivo essendogli riconosciuto, in sostanza, il suo statuto personale, la sua struttura e la sua organizzazione, senza che ciò comporti quindi la perdita automatica della nazionalità di provenienza. La società che trasferisce la sede legale può tuttavia manifestare anche la volontà di acquisire, conseguentemente al trasferimento, la nazionalità dello Stato di destinazione, abbandonando così la nazionalità di provenienza.

Teoria dell'incorporazione e teoria della sede effettiva

La Corte di Giustizia della Comunità europea(16) ha tentato di portare chiarezza alla questione del diritto di stabilimento, volendo risolvere il conflitto tra la teoria della sede effettiva e dell'incorporazione.

LIBERTA' DI STABILIMENTO DI TUTTE LE SOCIETA' COMUNITARIE: ovvero efficacia diretta del diritto di stabilimento negli ordinamenti degli Stati membri. Ciascuno Stato membro non può ostacolare o scoraggiare l'esercizio della libertà di stabilimento garantita dal Trattato, le eventuali limitazioni devono essere giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica così come previsto dall'articolo 46 del Trattato

POSSIBILITA' DELLE SOCIETA' COMUNITARIE DI MANTENERE LA SOGGEZIONE UNICAMENTE AL PROPRIO ORDINAMENTO GIURIDICO DI COSTITUZIONE E DI OPERARE IN UN ALTRO PAESE UE senza la necessità di adeguare il proprio statuto a quello del Paese di destinazione.

Stati membri che adottano la teoria dell' incorporazione:

Irlanda, Danimarca, Finlandia, Svezia e Italia

Stati membri che adottano la teoria della sede effettiva:

Francia, Austria, Belgio, Lussemburgo, Germania, Grecia

In conclusione si può affermare che il diritto comunitario, nonostante riconosca alle società il diritto di stabilimento come libertà di trasferire liberamente la propria sede sociale all'interno della comunità europea, non individua l'ordinamento giuridico cui spetta disciplinare lo statuto delle società che si trasferiscono, se quello del paese di partenza o quello di destinazione.

IL DIRITTO DI STABILIMENTO AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA: IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE IN UNO STATO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA

Il diritto di stabilimento non è riconosciuto alle società al di fuori dell'Unione europea e precisamente a quelle società che non sono costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e che non hanno la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione.

Ne discende che il trasferimento di sede legale di una società italiana in un paese extraeuropeo, come ad esempio Stati Uniti, Brasile ecc., non è efficace se il paese extraeuropeo di destinazione adotta la c.d. "teoria della sede effettiva" mentre è efficace se adotta la teoria c.d. «dell'incorporazione»

In ambito extraeuropeo, quindi, il trasferimento è condizionato dalle leggi degli stati che secondo i criteri adottati ammettono o no il trasferimento. La differenza sostanziale è che in ambito europeo è vigente il diritto di stabilimento e quindi il divieto di restrizioni alla libera circolazione delle società comunitarie, mentre in ambito extracomunitario non è prevista tale garanzia.

LA DISCIPLINA ITALIANA DEL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE IN PAESE ESTERO EUROPEO O EXTRAEUROPEO

Il codice civile non contiene alcuna norma espressa sul trasferimento di sede all'estero, neanche l'articolo 2509 c.c. , ormai abrogato, lo prevedeva, nonostante ciò la sua ammissibilità è sempre stata indirettamente riconosciuta sulla base dei seguenti articoli:


articolo 2369, nel quale si rafforza il quorum necessario a più di un terzo del capitale sociale, anche in seconda convocazione, per le deliberazioni concernenti il trasferimento della sede sociale all'estero;

articolo 2437, nel quale si statuisce il diritto di recesso del socio nel caso di trasferimento della sede in altro Stato.

LA DISCIPLINA ITALIANA DEL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE IN PAESE ESTERO EUROPEO O EXTRAEUROPEO

La Legge di Riforma del 31 maggio 1995, n. 218 è intervenuta riconoscendo espressamente la possibilità, alle società aventi la sede in Italia, di trasferire la sede legale all'estero, sia verso un paese dell'Unione europea sia verso un paese extra europeo statuendo al comma 3 dell'articolo 25 che:

“I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati”.



Lo stato italiano, aderendo alla teoria dell'incorporazione, riconosce il diritto di trasferimento senza imporre, in via preliminare, alle società che trasferiscono la sede legale all'estero, lo scioglimento e la liquidazione delle stesse.

LA DISCIPLINA ITALIANA DEL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE IN PAESE ESTERO EUROPEO O EXTRAEUROPEO

Il codice civile non contiene alcuna norma espressa sul trasferimento di sede all'estero, neanche l'articolo 2509 c.c. , ormai abrogato, lo prevedeva, nonostante ciò la sua ammissibilità è sempre stata indirettamente riconosciuta sulla base dei seguenti articoli:

articolo 2369, nel quale si rafforza il quorum necessario a più di un terzo del capitale sociale, anche in seconda convocazione, per le deliberazioni concernenti il trasferimento della sede sociale all'estero;

articolo 2437, nel quale si statuisce il diritto di recesso del socio nel caso di trasferimento della sede in altro Stato.

Gli ostacoli per le imprese che operano nel mercato unico europeo

La Relazione della Commissione sullo stato del mercato interno dei servizi del 2002 ha identificato due categorie di ostacoli all'integrazione economica nel campo dei servizi: le "frontiere giuridiche", che derivano direttamente o indirettamente da un vincolo giuridico e che comprendono le difficoltà del prestatore di servizi legate alle diverse norme nazionali, al comportamento delle autorità nazionali o all'incertezza giuridica causata dalla complessità di talune situazioni Transfrontaliere 13 , e le "frontiere non giuridiche", quali le barriere culturali e linguistiche e le difficoltà di accedere alle informazioni sulla normativa degli altri Stati membri. Gli ostacoli possono essere di natura diversa, come le restrizioni normative imposte ai vari livelli di governo e le procedure amministrative opache e troppo onerose, e possono riguardare tutte le fasi dell'attività economica, ad esempio gli obblighi di registrazione presso le autorità locali e di rilascio di autorizzazioni, le limitazioni del numero di operatori economici e i vincoli che riducono la possibilità di competere in base al prezzo o con l'offerta di servizi complementari.

SOLUZIONI:

Nel modello delineato dalla Direttiva 2006/123/CE, lo Sportello unico si configura sia come strumento di organizzazione e gestione amministrativa, che come centro di informazioni e assistenza. In Italia, tale modello è stato realizzato affidando il compito di assicurare l'espletamento in via telematica delle procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi e di fornire assistenza ai prestatori e alle imprese destinatarie di servizi a Unioncamere, attraverso il portale [impresainungiorno](#)

SOLUZIONI: GLI STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover attendere l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti, e che consente l'avvio immediato dell'attività

La SCIA non è applicabile ove sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Sono, altresì, esclusi gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.



XENTRA
GIOVANI



ICARO CENTRO STUDI
RICERCA E FORMAZIONE

SOLUZIONI: Lo Sportello Unico per le Attività Produttive

In Italia, lo Sportello Unico previsto dalla Direttiva Servizi è collegato al processo di riforma degli Sportelli Unici per le Attività Produttive, avviato con l'articolo 38, comma 3, d.l. 112/2008 e con il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. Obiettivo del SUAP è mettere a disposizione delle imprese un punto unico di accesso per lo svolgimento di tutti gli adempimenti relativi alla realizzazione e alla modifica di impianti produttivi di beni e servizi e all'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE. E' stato, così, designato un intermediario unico tra impresa e pubblica amministrazione e un solo interlocutore per tutte le vicende amministrative riguardanti una determinata attività economica.

SOLUZIONI: IL PORTALE IMPRESAINUNGIORNO

Il portale svolge, dunque, il duplice ruolo di sistema nazionale a supporto della rete degli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) e di Punto unico di contatto (PSC) previsto dalla Direttiva Servizi. Esso permette di accedere agli sportelli unici, che rappresentano il canale esclusivo tra la pubblica amministrazione e le imprese. Viene, così, eliminata la necessità di doversi rivolgere contemporaneamente alle varie autorità competenti.

SOLUZIONI: IL PORTALE *IMPRESAINUNGIORNO* E LO SPORTELLO UNICO



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



XENTRA
GIOVANI



ICARO CENTRO STUDI
RICERCA E FORMAZIONE

Il portale svolge, dunque, il duplice ruolo di sistema nazionale a supporto della rete degli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) e di Punto unico di contatto (PSC) previsto dalla Direttiva Servizi. Esso permette di accedere agli sportelli unici, che rappresentano il canale esclusivo tra la pubblica amministrazione e le imprese. Viene, così, eliminata la necessità di doversi rivolgere contemporaneamente alle varie autorità competenti.

In Italia, gli adempimenti relativi alla costituzione di un'impresa erano già esperibili in via telematica tramite la Comunicazione Unica, la procedura elettronica messa a disposizione dalle Camere di commercio con **ComUnica** permette di ottemperare a tutti gli adempimenti d'impresa (Registro delle imprese, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate) attraverso l'inoltro per via telematica di un'unica dichiarazione al Registro Imprese, che si fa carico di trasmettere agli altri Enti le informazioni di competenza di ciascuno di essi

Oggi è, dunque, possibile presentare contestualmente alla Comunicazione Unica anche la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che viene immediatamente trasmessa al SUAP dal Registro Imprese, consentendo al dichiarante l'avvio immediato dell'attività.

I SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE SVOLTI DA UNIONCAMERE:



PUNTO DI
CONTATTO O
SPORTELLO UNICO



IMPRESA&EUROPA



CASELLA DI POSTA
ELETTRONICA
DEDICATA



I soggetti che desiderano avviare in Italia un'attività di servizi, le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea che intendono espandere la propria attività in Italia possono ottenere chiarimenti e ricevere assistenza pratica.



Fornisce assistenza alle imprese e ai professionisti che intendono offrire servizi o avviare una nuova attività imprenditoriale in un altro Paese dell'Unione europea



All'interno della stessa sezione del portale è disponibile anche una casella di posta elettronica dedicata attraverso la quale è possibile richiedere informazioni specifiche

I SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE SVOLTI DA UNIONCAMERE: CASI PRATICI

CASO 11

Un imbianchino stabilito in Italia deve recarsi in Austria per eseguire per qualche giorno un lavoro di imbiancatura in un centro commerciale. Quali sono gli adempimenti necessari per la trasferta?

In linea di principio, un'impresa legalmente stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea può prestare i propri servizi in altri Stati membri in modalità temporanea e occasionale senza alcuna restrizione, sulla base dei requisiti prescritti dall'ordinamento giuridico di appartenenza e senza bisogno di iscrizione al registro delle imprese. Pertanto, un imbianchino può offrire i propri servizi in un altro Stato membro dell'Unione europea, quale è l'Austria, in modalità temporanea e occasionale senza alcun adempimento preliminare.

Peraltro, per la prestazione transfrontaliera di servizi delle professioni regolamentate, per le quali è necessario il possesso di una qualifica professionale, uno Stato membro può richiedere che il prestatore, che si sposta per la prima volta nel territorio nazionale da uno Stato membro dell'Unione europea per fornire servizi, informi in anticipo l'autorità competente con una dichiarazione scritta (cfr. articolo 7 della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali).

Alla seguente pagina web è disponibile l'elenco delle professioni regolamentate secondo l'ordinamento austriaco, che include anche quella di imbianchino:

<http://www.bmfwf.gv.at/Unternehmen/versicherungsvermittler/Documents/Liste%20reglementierter%20Gewerbe.pdf>

Informazioni generali sulla regolamentazione dell'attività di imbianchino in Austria sono disponibili anche alla seguente pagina web (in inglese):

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/dla/gewerbe/40202_1.html

Alla seguente pagina web è possibile trovare il modulo per la dichiarazione preventiva del prestatore di servizi, nel quale sono riportati anche i dati relativi all'autorità competente a riceverlo:

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/formularsuche/auswahl?p.execution=e3s2&gentic.ts=1400346970&Buchstabenauswahl:_idcl=Buchstabenauswahl_j_id39content_FormularSuche

I SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE SVOLTI DA UNIONCAMERE: CASI PRATICI

CASO 12

Sono un professionista con Partita Iva, iscritto all'ordine degli ingegneri e alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri e Architetti. Da tre anni presto i miei servizi anche in Polonia con frequenza sempre maggiore. Attualmente il numero dei servizi prestati in Polonia supera quelli svolti in Italia, richiedendo una presenza fissa in Polonia. Posso mantenere la Partita Iva italiana e l'iscrizione a Inarcassa? In quale Stato devo presentare la dichiarazione dei redditi?

La normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dispone che i lavoratori subordinati o autonomi siano soggetti alla legislazione di un singolo Stato membro, per cui i contributi vanno versati in un solo Paese. La decisione sulla legislazione applicabile in relazione alla posizione assicurativa e previdenziale spetta agli enti previdenziali e non al cittadino interessato.

Più precisamente, il regolamento (CE) n. 883/2004 prevede all'articolo 12, paragrafo 2, che la persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività affine in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i ventiquattro mesi. L'articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento prevede poi che la persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri sia soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro.

Per quanto riguarda i profili relativi all'imposizione fiscale, tra Italia e Polonia vige una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (Convenzione firmata a Roma il 21 giugno 1985 e ratificata con legge n. 97 del 21 febbraio 1989, in vigore dal 26 settembre 1989), che impedisce che debba provvedere al pagamento delle imposte in entrambi gli Stati.

Maggiori informazioni su questo tema sono disponibili alle seguenti pagine web:

http://www.ambvarsavia.esteri.it/Ambasciata_Varsavia/Menu/Informazioni_e_servizi/Fare_affari_nel_Paese/Investire_Polonia/Principali_imposte/

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fiscalita+internazionale/Convenzioni+per+evitare+le+doppie+imposizioni+Modulistica/>



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



XENTRA
GIOVANI



ICARO CENTRO STUDI
RICERCA E FORMAZIONE

EUROPEAN BUSINESS REGISTER: COS'È

L'accesso al servizio Registri Europei permette di consultare online i dati delle imprese appartenenti agli Stati aderenti al network EBR

Questo servizio garantisce a tutti gli operatori del mercato un facile accesso alle informazioni di carattere legale ed economico delle imprese europee, tramite dei profili di interrogazione e di reportistica standard.

EBR è anche uno dei casi di successo a livello europeo di reale interconnessione e comunicazione tra enti governativi e organizzazioni di diritto pubblico.

Tutti gli Stati che aderiscono a EBR sono tenuti ad offrire il servizio di Ricerca Impresa e la Scheda Impresa, mentre i servizi di Ricerca di Titolari di Cariche, Scheda Persona e Atti e Bilanci sono forniti solo da alcuni Paesi, secondo le disposizioni di legge nazionali. Da sottolineare che servizi, documenti e prospetti non sono forniti in modo uniforme da tutti i partner, poiché le diverse normative nazionali ne regolano contenuti e formati.

EUROPEAN BUSINESS REGISTER

«vediamo il sito»

EUROPEAN BUSINESS REGISTER: COSA È POSSIBILE CONSULTARE



Scheda Impresa

E' il profilo standard, contenente i dati anagrafici, legali ed amministrativi dell'impresa. Tale scheda viene compilata in tempo reale dal sistema a partire dai dati ufficiali, ma non corrisponde ai prospetti ufficiali nazionali (come ad esempio la Visura in Italia)



Lista Titolari di Cariche

E' l'elenco delle persone fisiche o giuridiche che amministrano un'impresa e le informazioni relative ad una persona (data di nascita, indirizzo, codice fiscale) e la lista delle cariche che questa ricopre in una o più imprese



Atti e Bilanci

Si tratta degli atti (statuto incluso) e/o dei bilanci depositati: questi documenti sono offerti generalmente nella lingua originale

EUROPEAN BUSINESS REGISTER

IMPRESE EUROPEE REGISTRATE →

Partners of the EBR network	
 Austria	Company profiles and appointments
 Belgium	Company profiles and appointments
 Germany	Company profiles and appointments
 Estonia	Company profiles and appointments
 Spain	Company profiles and appointments
 Ireland	Company profiles
 Italy	Company profiles and appointments
 Czech Republic	Not yet available
 Latvia	Company profiles and appointments
 Norway	Company profiles and appointments
 France	Company profiles and appointments
 Finland	Company profiles and appointments
 Denmark	Company profiles and appointments
 Sweden	Company profiles and appointments
 Jersey	Company profiles
 United Kingdom	Company profiles
 Netherlands	Company profiles
 Lithuania	Company profiles
 Serbia	Company profiles and appointments
 Slovakia	Not yet available
 Slovenia	Company profiles and appointments
 North Macedonia	Company profiles
 Luxembourg	Company profiles and appointments
 Malta	Company profiles
 Guernsey	Company profiles

SISTEMA VIES (VAT Information Exchange System):

È un sistema di scambio di informazioni tra paesi membri dell'UE istituito al fine di consentire una corretta fiscalità.

Gli scambi commerciali all'interno dei Paesi aderenti all'UE sono regolati da normative comunitarie e dei singoli stati allo scopo di contrastare eventuali frodi, elusioni ed evasioni fiscali. Con l'introduzione del mercato unico il 1^o gennaio 1993, i controlli fiscali alla dogana nelle frontiere interne sono stati aboliti ed è stato messo in atto un nuovo sistema di controllo dell'IVA per gli scambi intracomunitari. Il beneficio più significativo è stata la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, con l'eliminazione di circa 60 milioni di documenti doganali all'anno.

Con il sistema IVA le cessioni intracomunitarie di beni sono esenti da IVA nello Stato cui appartiene il cedente (venditore) che ceda beni o servizi ad un soggetto passivo IVA in altro Stato membro, che pagherà l'IVA al momento dell'arrivo. Le cessioni intracomunitarie, pertanto, potranno avvenire solo tra soggetti che abbiano una regolare partita IVA in uno qualsiasi degli Stati membri. Qualsiasi soggetto passivo che effettua tali operazioni deve quindi essere in grado di controllare rapidamente e facilmente che i loro clienti in un altro Stato membro siano soggetti passivi e siano in possesso di un valido numero di identificazione IVA. A tal fine, tra l'altro, ogni amministrazione fiscale mantiene un database elettronico contenente i dati della partita IVA dei suoi operatori commerciali. Tali informazioni includono il numero di identificazione IVA, la data di emissione, il nome del commerciante, l'indirizzo del commerciante e, se del caso, la data di cessazione di validità di un numero di partita IVA..

LE ALIQUOTE IVA tra Paesi UE

Aliquote IVA ordinaria nei diversi paesi UE

 Austria IVA: 20%	 Belgio IVA: 21%	 Bulgaria IVA: 20%	 Cipro IVA: 19%
 Rep. Ceca IVA: 21%	 Germania IVA: 19%	 Danimarca IVA: 25%	 Estonia IVA: 20%
 Grecia IVA: 24%	 Spagna IVA: 21%	 Finlandia IVA: 24%	 Francia IVA: 20%
 Croazia IVA: 25%	 Ungheria IVA: 27%	 Irlanda IVA: 21%	 Italia IVA: 22%
 Lituania IVA: 21%	 Lussemburgo IVA: 17%	 Lettonia IVA: 21%	 Malta IVA: 18%
 Paesi Bassi IVA: 21%	 Polonia IVA: 23%	 Portogallo IVA: 23%	 Romania IVA: 19%
 Svezia IVA: 25%	 Slovenia IVA: 22%	 Slovacchia IVA: 20%	

Iscrizione al V.I.E.S.

I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie sono obbligati a dichiararne preventivamente l'intenzione. In tal modo vengono inseriti in un apposito archivio, la cui iscrizione avviene previa valutazione della situazione oggettiva e soggettiva del soggetto richiedente. In particolare, le Agenzie delle Entrate degli Stati membri escluderanno dal Registro i richiedenti che presentino le seguenti circostanze:





[VEDIAMO IL SITO](#)



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



XENTRA
GIOVANI



ICARO CENTRO STUDI
RICERCA E FORMAZIONE

Grazie per l'attenzione!
Alla prossima lezione